

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 aprile 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2002, n. 226.

Approvazione graduatoria delle candidature presentate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale

40/99 Pag. 1

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2002, n. 228.

Approvazione accordo di programma e programma di area per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici nella «Media Valle del Tevere» ai sensi della legge regionale 40/99 » 3

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2002, n. 229.

Approvazione accordo di programma e programma di area per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici nei «Monti Lepini» » 221

Oggetto: Approvazione Accordo di Programma e Programma di Area per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici nei "Monti Lepini".



LA GIUNTA REGIONALE

- Su proposta dell'Assessore alla Cultura, ~~_____~~ Sport e Turismo **di concerto** con l'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n.357, con la quale è stata approvata la "sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi, ambientali, culturali e turistici in alcune aree della regione", tra cui i Monti Lepini, individuando anche gli obiettivi del progetto e le azioni per la sua realizzazione;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1999, n.3853, con la quale è stata approvata l'Intesa di programma per la sperimentazione di una programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici dell'area pontino-romana dei "Monti Lepini" sulla base del programma di massima denominato "Progetto S.T.LLe.";
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 30 settembre 1998, n.472, con la quale, sulla base del lavoro svolto, si è deciso di proseguire la sperimentazione nell'area dei "Monti Lepini";
- VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n.40, "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio", la quale richiama espressamente, al secondo comma dell'art.1, la citata deliberazione consiliare 357/97;
- VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006, Obiettivo 2, dei Fondi strutturali comunitari, approvato con deliberazione G.R. 21 novembre 2000 n.2316, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2001 n.34, che, a seguito del negoziato con la Commissione U.E., ha ottenuto la definitiva approvazione con Decisione (C) n.2118 del 7 settembre 2001; il quale comprende l'Asse prioritario III "Valorizzazione dei sistemi locali", e in particolare la Misura III.2. "valorizzazione delle aree di pregio turistico, culturale ed ambientale";
- VISTO l'Accordo di Programma per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici nei "Monti Lepini"(allegato 1) nonché il Programma di Area (allegato 2), che formano parte integrante della presente deliberazione;
- all'unanimità

DELIBERA



229 F. P. P. P. W



Di approvare l'Accordo di Programma per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici nei "Monti Lepini" che sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio, da stipulare tra i seguenti soggetti:

Regione Lazio, Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, Provincie di Latina e di Roma, XIII^a Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni (LT), XVIII^a Comunità Montana dei Monti Lepini (RM), Camere di Commercio di Latina e Roma, Azienda di promozione Turistica delle Province di Latina e di Roma, comuni di Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccafgorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino, per il versante pontino; Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni, per il versante romano;

- Di approvare, come parte integrante del suddetto Accordo, il Programma di Area (allegato 2) elaborato con il concorso di tutti i soggetti firmatari in cui sono individuati gli interventi utili per lo sviluppo dell'Area, il loro ordine di priorità, la previsione dei relativi costi e le possibili fonti di finanziamento;
- Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo a porre in essere tutte gli atti necessari all'attuazione dell'Accordo medesimo e del Programma di Area;
- Di individuare nella fase di prima attuazione dell'Accordo di programma, tenuto conto dell'urgenza di avviare la Misura III.2. *Valorizzazione aree di pregio turistico, culturale e ambientale*, del DOCUP 2000-2006, Obiettivo 2, gli interventi contenuti nel Programma di Area, pertinenti gli obiettivi indicati nella stessa Misura e che abbiano uno stato di avanzamento progettuale Esecutivo o Definitivo il cui costo complessivo è pari a € 8.728.121 (allegato 3)
- Di individuare altresì, per gli interventi progettuali esecutivi o definitivi elencati nel medesimo programma di Area, e non ricadenti in Area Obiettivo 2, o non previsti nelle diverse tipologie previste dalla Misura III.2, per i quali la spesa complessiva è pari a € 1.394.434 le possibili fonti di finanziamento ai sensi delle vigenti leggi regionali (allegato 4), rinviando ad un successivo atto deliberativo l'inserimento nella programmazione ordinaria relativa alla legge di riferimento, tenuto anche conto della introduzione di criteri di priorità ai sensi del secondo comma dell'art.5 della legge 40/99.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

14 MAR 2002



SV

Allegato I


REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 999
DEL 1 MAR 2002



Accordo di programma
per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici
nei "Monti Lepini"



- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n.357, con la quale è stata approvata la "sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi, ambientali, culturali e turistici in alcune aree della regione", tra cui i Monti Lepini, individuando anche gli obiettivi del progetto e le azioni per la sua realizzazione;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1999, n.3853, con la quale è stata approvata l'Intesa di programma per la sperimentazione di una programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici dell'area pontino-romana dei "Monti Lepini" sulla base del programma di massima denominato "Progetto S.T.I.Le.";
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 30 settembre 1998, n.472, con la quale, sulla base del lavoro svolto, si è deciso di proseguire la sperimentazione nell'area dei "Monti Lepini";
- VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n.40, "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio", la quale richiama espressamente, al secondo comma dell'art.1, la citata deliberazione consiliare 357/97;
- CONSIDERATO che nell'art.4 della L.R. 40/99 vengono definiti gli "interventi collaterali di sostegno" al fine di consentire la migliore realizzazione della "programmazione integrata" nelle aree interessate;
- CONSIDERATO altresì, che al secondo comma dell'art.5 della stessa legge si prevede espressamente: "All'attuazione della programmazione integrata, per la parte di competenza regionale ai sensi della normativa vigente e dei contenuti degli accordi di programma, si fa fronte con l'introduzione di criteri di priorità nell'ambito dei finanziamenti ordinari ai sensi della legislazione di settore e con ulteriori finanziamenti che gravano sul capitolo 44240" (ora capitolo G24522);
- VISTO l'Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Lazio, stipulato a Roma il 12 aprile 2000, il quale, in particolare, individua all'art.1 tra le principali linee strategiche:
- A) la programmazione e attuazione concertata degli interventi tesi a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale presente nel territorio regionale anche ai fini di promuovere una valorizzazione turistica, per finalità di sviluppo economico ed occupazionale, nel rispetto delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione paesaggistica. A tal fine saranno privilegiate e sostenute le forme di cooperazione territoriale e di programmazione integrata, per ambiti culturalmente omogenei, ricoprendo i contenuti dei relativi accordi ai quali abbiano partecipato i diversi livelli istituzionali locali e le competenti soprintendenze;
- 
- 

- B) la progettazione e realizzazione concertata di sistemi di servizi culturali, territoriali o tematici, ai fini di promuovere la loro più razionale organizzazione sul territorio, indipendentemente dalla relativa titolarità, e di favorirne una gestione coordinata che consenta di svilupparne le potenzialità in un contesto di efficace utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili;

VISTO

l'Accordo di programma quadro "Arce sensibili: parchi e riserve" (APQ7) tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lazio stipulato a Roma il 4 maggio 2001 e il successivo protocollo aggiuntivo stipulato a Roma il 21 novembre 2001, il quale, in particolare, individua all'art.3 tra le principali linee strategiche:

1. il restauro ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente;
2. la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile della rete regionale delle aree protette, qualificando le specificità dei singoli ambiti territoriali con interventi finalizzati alla promozione del turismo compatibile e dell'offerta turistica di qualità;
3. le attività di informazione e promozione ambientale e delle politiche di sviluppo sostenibile;

VISTA

la Legge 135/2001 e in particolare l'art.5, il quale definisce "sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate";

VISTO


il Documento unico di programmazione 2000-2006, Obiettivo 2, dei Fondi strutturali comunitari, approvato con deliberazione G.R. 21 novembre 2000 n.2316, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2001 n.34, che, a seguito del negoziato con la Commissione U.E., ha ottenuto la definitiva approvazione con Decisione (C) n.2118 del 7 settembre 2001; il quale comprende l'Asse prioritario III "Valorizzazione dei sistemi locali", le cui misure sono riferite alle infrastrutture e territorio (III.1), alla valorizzazione delle aree di pregio turistico, culturale ed ambientale (III.2) ed alla qualificazione e valorizzazione dei sistemi-parco (III.3);

VISTO

il programma allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, ed elaborato con il concorso di tutti i soggetti firmatari, in cui sono individuati gli interventi utili per lo sviluppo dell'Area, il loro ordine di priorità, la previsione dei relativi costi e le possibili fonti di finanziamento;

CONSIDERATO

che il programma si pone come organico riferimento per la successione e il coordinamento degli interventi da attuarsi nel territorio dell'Area, ai quali si dovrà far fronte con risorse europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, oltre ad eventuali investimenti di natura privata, risorse che per la



maggior parte dovranno essere individuate e rese disponibili proprio sulla base del citato programma;

la Regione Lazio, la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, le Province di Latina e di Roma, la XIII^a Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni (LT), la XVIII^a Comunità Montana dei Monti Lepini (RM), le Camere di Commercio di Latina e Roma, l'Azienda di promozione Turistica delle Province di Latina e di Roma, i comuni di Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccaporga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino, per il versante pontino; Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni, per il versante romano, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

Il presente Accordo di Programma è finalizzato a sostenere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse ambientali, culturali e turistiche dei "Monti Lepini", attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- far conseguire al territorio dello S.T.I.Lc. una sua autonoma fisionomia e caratterizzazione turistica, in grado di potersi presentare sul mercato internazionale del turismo con offerte concrete e concorrenziali. Il piano è articolato su di un periodo di cinque anni suddividendo le iniziative di origine pubblica da quella privata, accompagnate da operazioni di marketing. La ripartizione prevista tiene conto dei programmi in corso di realizzazione, di quelli solo programmati e dei correnti tempi burocratici oggi necessari al decollo di attività;
- Porre le condizioni per raggiungere un significativo valore di presenze turistiche annue nel territorio dello S.T.I.Lc.;
- Incrementare la capacità ricettiva dell'area, nelle sue varie forme, adeguandole alle esigenze dello sviluppo turistico;
- Provocare una ricaduta positiva sulle popolazioni locali in termini di nuova imprenditorialità, riqualificazione di parte di quella esistente e formazione di nuova occupazione;
- Procedere ad un intenso processo di riqualificazione ambientale delle zone naturali e di quelle antropizzate;
- Determinare un potenziamento della visibilità del patrimonio di beni culturali esistente nel rispetto delle esigenze di tutela;
- Esaltare e mettere in evidenza le identità culturali delle popolazioni locali e delle loro tradizioni;
- Procedere ad un'integrazione e potenziamento dell'armatura infrastrutturale e di servizio.

Articolo 2

Realizzazione degli interventi

- La finalità di cui all'art.1 è perseguita mediante un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali dei Monti Lepini e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di considerazione

Stampa circolare: UFFICIO REGIONALE BENI CULTURALI E PAESAGGIO REGIONE LAZIO. Sotto la stampa: una stella e una firma manoscritta.

integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.

2. L'Accordo è costituito dagli interventi illustrati nell'elenco allegato e nelle relative schede, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma

- 1) I sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare i termini che saranno concordati e indicati nelle schede relative agli interventi compresi nel programma allegato;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa; eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni;
 - c) procedere annualmente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell'attuazione del presente Accordo di Programma;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente.
- 2) I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
- 3) Gli interventi previsti dal presente Accordo sono considerati prioritari all'interno della programmazione sviluppata dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, con riferimento sia alle risorse ordinarie sia ad altre disponibilità finanziarie.

I soggetti sottoscrittori, per la parte finanziaria in particolare, si impegnano:

- a) la Regione Lazio ad attivare, a favore degli interventi previsti dal programma, tutti i possibili finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, dando attuazione, per questi ultimi, all'introduzione dei criteri di priorità di cui all'art.5, comma 2, della L.R. n.40/1999;
- b) le Province di Latina e di Roma ad attivare, a favore degli interventi previsti nel programma, tutti i possibili finanziamenti provinciali anche prevedendo criteri di priorità che tengano conto del valore aggiunto derivante dal presente strumento di cooperazione territoriale;
- c) la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali a promuovere l'attenzione del Ministero a favore degli interventi previsti nel programma allegato e ricadenti nella propria competenza, ai fini della introduzione di criteri di priorità, tenendo conto sia di quanto previsto nell'Accordo di programma Quadro con la Regione Lazio, all'art.1 lettere A) e B), sia del fatto che all'elaborazione del programma, nelle sue diverse fasi, hanno partecipato anche le competenti Soprintendenze, sia del valore aggiunto derivante dal presente strumento di cooperazione territoriale;
- d) i Comuni a partecipare finanziariamente, con fondi propri o reperiti da soggetti privati, alla realizzazione degli interventi ricadenti nel proprio territorio nella misura prevista dalle norme e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali o provinciali mediante le quali si procede al finanziamento degli interventi medesimi.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Articolo 4

Flusso informativo

I Soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività, relativamente all'ambito territoriale dei Monti Lepini. Lo scambio d'informazioni avverrà semestralmente, in coincidenza del monitoraggio.

Articolo 5

Copertura finanziaria degli interventi

- 1) Gli interventi previsti nel programma allegato potranno trovare realizzazione accedendo alle fonti di finanziamento indicate al comma 2.
- 2) Le fonti di finanziamento per la realizzazione del programma allegato sono le seguenti:
 - a) finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alle misure dell'Asse III "Valorizzazione dei sistemi locali" del DOCUP Obiettivo 2 - 2000-2006;
 - b) finanziamenti nazionali, con particolare riferimento ai fondi del Ministero per i beni e le attività culturali (anche ai sensi dell'Accordo di programma quadro citato nella premessa), ai fondi del Ministero dell'Ambiente (anche ai sensi dell'Accordo di programma quadro citato nella premessa) ed ai fondi derivanti dall'attuazione dell'art.5 della legge 135/2001;
 - c) finanziamenti regionali, ordinari o straordinari, relativi ai settori di intervento interessati dal programma allegato, dando attuazione ai criteri di priorità di cui all'art.5, comma 2, della L.R. n.40/1999;
 - d) finanziamenti provinciali, ordinari o straordinari, relativi ai settori di intervento interessati dal programma allegato;
 - e) finanziamenti comunali ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera d) del presente Accordo di programma;
 - f) altri finanziamenti disponibili presso soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione del programma.
- 3) Il programma è articolato in due principali tipologie di interventi:
 - a) interventi che, per la loro caratteristica, interessano l'Area nel suo complesso e quindi hanno una ricaduta su più comuni;
 - b) interventi che, pur essendo funzionali alla complessiva valorizzazione dell'Arca, sono di specifica competenza e ricadono nei singoli comuni.

Gli interventi di cui al punto a) sono considerati prioritari in considerazione del loro valore strategico, anche se nella loro attuazione si terrà conto della classificazione, indicata nel progetto allegato, in *indispensabili e utili*. Rientrano in questa tipologia i progetti: Compagnia dei Lepini, Anello escursionistico (111), Welcome Area, Notorietà e Immagine.

Sensibilizzazione e Accoglienza, Manifestazioni ed Eventi, Circuiti enogastronomici, Vacanza attiva e sportiva, Ambiente al Centro del Sistema, Marketing museale. La relativa previsione finanziaria, allo stato attuale, ammonta complessivamente a 15.124.437 Euro.

Gli interventi di cui al punto b) saranno attuati in base alla graduatoria di valutazione elaborata per gli interventi dei singoli comuni. La relativa previsione finanziaria, allo stato attuale, ammonta complessivamente a 20.921.668 Euro.

- 4) Il programma verrà realizzato nell'ordine di priorità degli interventi, secondo le risorse reperite e tenendo conto della relativa procedibilità. L'aggiornamento annuale del programma, verificato lo stato di attuazione degli interventi, promuoverà la realizzazione e/o il completamento degli interventi sulla base dei risultati performanti dei medesimi.

Articolo 6

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo si individuano quali responsabili della sua attuazione il soggetto composto da:
- in rappresentanza della Regione Lazio;
 - in rappresentanza della Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali;
 - in rappresentanza della Provincia di Roma;
 - in rappresentanza della Provincia di Latina;
 - in rappresentanza delle XIII^e e XVIII^e Comunità Montane
 - in rappresentanza dei Comuni sottoscrittori;
 - in rappresentanza dell'A.P.T. della provincia di Latina;
 - in rappresentanza dell'A.P.T. della provincia di Roma;
 - in rappresentanza delle Camere di Commercio di Latina e Roma;
2. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo elaborando le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo;
 - e) presentare una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti



non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

- 3) I responsabili dell'Accordo devono operare d'intesa fra loro. Nel caso in cui sorga contrasto nell'adozione degli atti di competenza, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i responsabili dell'accordo, individua le misure da adottare e ne dispone l'attuazione.

Articolo 7

Soggetto responsabile dell'attuazione del singolo intervento

1. Le parti, per ogni intervento previsto del presente Accordo, indicano il soggetto responsabile della sua attuazione.
2. Il responsabile di cui al comma 1 ha il compito di:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;
 - b) organizzare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando ai responsabili dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) compilare con cadenza semestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili dell'Accordo, unitamente a una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 8

Valorizzazione degli interventi

1. Le Comunità Montane e i Comuni sottoscrittori del presente Accordo, al fine di valorizzare le risorse ambientali e storico-artistiche del territorio, e mettere a reddito gli interventi realizzati sulla base del programma allegato, si impegnano, entro 180 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di programma, a costituire una Società per azioni o di capitali di diritto italiano a prevalente partecipazione pubblica ed a partecipare pro-quota al relativo capitale sociale.



Handwritten signatures and initials, including a large 'C' and 'P'.

2. La Regione Lazio parteciperà tramite l'Agenzia regionale per la promozione degli investimenti e dell'occupazione Sviluppo Lazio S.p.A. Alla società potranno partecipare anche le Province ed altri soggetti pubblici eventualmente interessati.
3. La Società potrà offrire a soggetti privati quote del capitale sociale, fino al tetto massimo del 49% dello stesso, tramite procedure di evidenza pubblica secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie.
4. Scopo della Società è quello di curare la regia della valorizzazione turistica del territorio, anche in collegamento con le A.P.T., favorendo l'incontro della domanda con l'offerta, e promuovendo la qualità dell'accoglienza e dei servizi turistici;
5. La Società potrà anche assistere gli Enti locali nella promozione delle opportunità tramite mirate azioni di marketing territoriale, inteso quale attrazione di investimenti e sostegno ad iniziative di impresa.
6. La società potrà inoltre, dietro espresso affidamento di soggetti sottoscrittori del presente accordo, curare direttamente la gestione di servizi economici e sociali, che nell'interesse degli enti locali territoriali associati fosse vantaggioso gestire unitariamente, o la realizzazione di iniziative ivi compresa l'organizzazione della formazione professionale degli operatori.

Articolo 9

Procedimento di conciliazione

1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, il soggetto responsabile dell'Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 10

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

1. Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti i responsabili dell'Accordo devono esperire ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine invitano il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
2. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
3. Nel caso di mancato superamento degli ostacoli rilevati, il responsabile dell'Accordo potrà procedere, individuando le misure da adottare, ai sensi delle norme vigenti, anche prevedendo l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi.
4. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il soggetto responsabile dell'Accordo assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature and the initials 'sc'.

della titolarità dei fondi, senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento.

5. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell'ambito del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi dell'Intesa di Programma, ai sensi dell'articolo 10 della medesima.

Articolo 11

Ampliamento del programma ad altri Comuni


1. Possono aderire all'Accordo altri Enti locali, il cui territorio risulti contiguo a quello interessato dal programma, la cui partecipazione e azione risulti non incompatibile con la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato.
3. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo.
4. Alla scadenza dell'Accordo il soggetto responsabile dell'Accordo è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

(FIRME)



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the initials 'AGP'.